

Rapporto di maggioranza

numero

data

Dipartimento

6552 R1

2 dicembre 2011

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 26 ottobre 2011 concernente il Preventivo 2012

SOMMARIO

1. I LAVORI DELLA COMMISSIONE	2
2. CONSIDERAZIONI GENERALI	2
3. MISURE NON CONDIVISE	4
4. MISURE CONDIVISE	5
a. Lavoro straordinario (modifica art. 71 cpv. 3 LORD)	5
b. Abolizione della quota di partecipazione comunale alle imposte di successione	6
c. Prolungo sino al 31.12.2015 del supplemento d'imposta immobiliare per le persone giuridiche.....	6
5. ABBANDONO DEL PRINCIPIO DI PRUDENZA	6
6. INCOGNITE FINANZIARIE.....	7
7. MISURE ATTIVE	7
8. MODIFICHE LEGISLATIVE	8
a. Prolungo del DL concernente la creazione di unità amministrative autonome pilota	8
b. Modifica della legge di applicazione della legge federale del 6 ottobre 2006 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 23 ottobre 2007 (LaLPC) e della legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997	8
9. CONCLUSIONI.....	9

* * * * *

1. I LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il messaggio sul Preventivo 2012 è stato presentato alla stampa il 26 ottobre e il giorno successivo i membri della Commissione della gestione e delle finanze l'hanno ricevuto in formato elettronico assieme ai dati finanziari di dettaglio. Nella successiva seduta di gestione (l'8 novembre, dopo le vacanze scolastiche) il Consiglio di Stato ha illustrato i contenuti del messaggio e difeso le sue scelte di fondo. Il 16 novembre la Commissione della gestione e delle finanze ha inviato una serie di domande al Consiglio di Stato per chiedere precisazioni in merito ai contenuti del Preventivo 2012 e il 22 novembre ha discusso la prima bozza di rapporto, integrandola con le varie osservazioni dei commissari e terminando i lavori nelle sedute di martedì 29 novembre e venerdì 2 dicembre. Non si può sottacere il fatto che il preventivo dettagliato con i CRB è giunto ai deputati solo il 28 novembre, limitando così di fatto la partecipazione dei colleghi che non siedono in Commissione della gestione e delle finanze alla trattazione del messaggio sui conti preventivi. Un lavoro a marce forzate dettato anche dal ritardo (annunciato) con il quale è stato presentato il preventivo. Parallelamente la Commissione ha anche trattato il messaggio n. 6553 sulle misure straordinarie a sostegno dell'occupazione e delle imprese.

Va tuttavia rilevato come, ancora una volta, nel primo anno di legislatura, il Consiglio di Stato non abbia rispettato l'art. 7 cpv. 2 della legge sulla pianificazione cantonale che recita «*Le linee direttive e il piano finanziario quadriennali sono elaborati dal Consiglio di Stato e vengono trasmessi per discussione al Gran Consiglio con il primo preventivo dopo il rinnovo dei poteri cantonali*».

Questa situazione, già verificatasi nel 2007 (anche se il Preventivo 2008 era stato presentato già il 9 ottobre), non mette in condizione il Parlamento di iniziare la legislatura con una approfondita e franca discussione concernente le previsioni finanziarie per il quadriennio e le misure correttive da applicare sui quattro anni. In questo modo il Preventivo 2012 non rappresenta il tassello di una politica a medio termine, ma un esercizio solo puntuale e totalmente avulso da una visione strutturata. Si tratta di un problema di grande importanza che oramai si pone all'inizio di ogni legislatura, ma che apparentemente nessuno vuole affrontare.

La Commissione della gestione e delle finanze si è posta la domanda se non fosse il caso di rinviare la discussione sul preventivo in modo da poter contestualizzare le misure nell'ambito del Piano finanziario (PF) e delle Linee direttive (LD), ma il senso di responsabilità ha indotto la Commissione a continuare la trattazione del messaggio per rispettare i termini che la legge impone al Parlamento, invitando tuttavia il Consiglio di Stato a presentare, se del caso, una modifica di preventivo nel corso dell'anno 2012, una volta conosciuti i contenuti del PF e delle LD.

2. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il Consiglio di Stato ha licenziato un messaggio sul preventivo che prevede per l'anno 2012 un disavanzo di gestione corrente di 198.3 milioni di franchi che ha come effetto principale quello di portare l'autofinanziamento in negativo per 3.1 milioni di franchi e di far aumentare il debito pubblico di 233 milioni di franchi tenendo conto di oneri netti per investimenti pari a 229.9 milioni di franchi.

Una situazione non certo facilmente accettabile se si considera che per il 2012 il Consiglio di Stato ha previsto un ulteriore periodo di crescita economica stimata ad un +2.7%. Più prudenti appaiono invece le stime di BAK (settembre 2011) e KOF (autunno 2011) che sono rispettivamente dello 0.8% e dell'1.5%.

Non riuscire a raggiungere un autofinanziamento positivo in un periodo di crescita economica rappresenta un segnale d'allarme non trascurabile.

È però anche vero che la situazione finanziaria con la quale il nostro Cantone si è trovato confrontato è frutto di decisioni e contingenze che poco hanno a che vedere con scelte politiche effettuate dal Parlamento e dal Governo cantonali.

Il peggioramento sul fronte delle uscite è stato causato principalmente da un elemento: la modifica della LAMal sul finanziamento degli ospedali privati (+85 milioni di franchi).

Per contro sul fronte delle entrate sono due gli elementi da tenere in considerazione:

- il mancato riversamento dei dividendi della BNS (-72 milioni di franchi);
- la riduzione della quota cantonale sulla perequazione (-16 milioni di franchi).

Queste tre misure assieme comportano un peggioramento della situazione di gestione corrente di oltre 170 milioni di franchi.

In parte si tratta di misure conosciute giacché il Parlamento cantonale ha votato la modifica della legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) nel marzo di quest'anno in modo da adeguarsi alla decisione delle Camere federali. Nel messaggio n. 6422 del 23 novembre 2010 il Consiglio di Stato scriveva che: *«Sulla base di questo trasferimento di oneri (85 mio), si stima che la spesa dei contributi per la riduzione dei premi assicurazione malattia a carico del Cantone diminuisca di 18.2 milioni di franchi (si veda LD/PF capitolo nuovi compiti)».*

Oggi sappiamo che prospetto risparmio di 18.2 milioni di franchi non vi è stato e che i premi di cassa malati sono diminuiti solo dello 0.9% in media.

Per ciò che attiene al mancato riversamento dei dividendi della BNS, i Cantoni non hanno nessun potere contrattuale, né decisionale. L'accordo su tale questione è discusso direttamente tra il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e la BNS. Per il futuro sappiamo che non potremo sperare in un grosso miglioramento della situazione giacché recentemente è stata firmata una nuova convenzione sulla distribuzione dell'utile della BNS valevole fino al 2015. È previsto il versamento di un miliardo di franchi ai Cantoni (al posto dei 2.5 miliardi previsti sinora), ma unicamente se esiste una riserva di distribuzione positiva. Non è ancora certo quando avverrà il prossimo versamento. Ciò dipenderà infatti dall'ulteriore evoluzione dei mercati finanziari e dagli investimenti che la BNS dovrà effettuare per sostenere il corso del franco svizzero: a fine settembre ammontavano al corrispettivo di 305.3 miliardi di franchi, contro 196.8 miliardi a fine giugno e 211.9 a fine marzo.

A tutto questo occorre poi aggiungere una certa propensione sul piano federale a delegare oneri finanziari ai Cantoni, sia modificando leggi, sia limitando gli aiuti per determinate prestazioni. I Cantoni si trovano quindi nella situazione di dover aumentare le proprie spese per mantenere inalterati i servizi (per esempio trasporti pubblici) o per far fronte ad emergenze dovute a modifiche di leggi (per esempio LADI).

In questo contesto è doveroso sottolineare come la combinazione della crisi economica del 2008-2009 (PIL 2009 -2%) aggiunta alla modifica della LADI, entrata in vigore il 1° aprile di quest'anno, ha portato ad un netto aumento delle persone che necessitano delle prestazioni ordinarie di assistenza con un incremento della spesa per il Cantone valutata in 6.5 milioni di franchi (+10.9%).

Nel nostro sistema federale i tre livelli di governo sono strettamente legati l'uno all'altro per ciò che riguarda la gestione finanziaria: così quando la Confederazione effettua dei risparmi, questi spesso hanno ripercussioni sui Cantoni che a loro volta tendono a ribaltare oneri sui Comuni. Alla fine dell'esercizio c'è sempre qualcuno che ci perde.

3. MISURE NON CONDIVISE

Il Consiglio di Stato, nell'allestire il Preventivo 2012, non è sfuggito a questa dinamica e a fronte di un importante aumento della spesa ha deciso di aumentare il contributo dei Comuni nella copertura delle spese per le assicurazioni sociali. Partendo da alcuni dati di fatto, come la diminuzione del moltiplicatore medio ponderato di imposta comunale, passato da 83 a 78 punti tra il 2000 e il 2010 o il trasferimento di oneri dai Comuni al Cantone negli ultimi 10 anni per un saldo di circa 100 milioni di franchi annui a favore dei Comuni, ha proposto al Parlamento un aumento degli oneri richiesti ai Comuni di 19 milioni di franchi nel 2012 e di 40 milioni per gli anni successivi.

La reazione dei Comuni è stata immediata e virulenta, a difesa delle loro prerogative. La maggioranza dei gruppi parlamentari ha appoggiato i Comuni nella loro protesta e quindi non si è trovata una maggioranza disposta ad accettare questa misura strutturale.

Altre tre misure proposte dal Consiglio di Stato non hanno trovato l'appoggio della maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze.

1. Una è la misura volta all'abrogazione dell'art. 13 della legge sugli stipendi che prevede la concessione di un'indennità per economia domestica ai dipendenti coniugati con figli fino a 12 anni. Si tratta di 150 franchi al mese versati a circa 2'100 persone alle dipendenze dell'Amministrazione cantonale per un importo annuo di circa 3.1 milioni di franchi.

In un contesto nel quale tutti i partiti hanno posto l'accento sulla centralità della famiglia nella nostra società e sul maggior ruolo che quest'ultima deve potersi assumere in ambito sociale ed educativo, è parso controproducente effettuare risparmi unicamente sui dipendenti statali che hanno figli a carico, soprattutto se la misura proposta non è stata adeguatamente concertata con le parti sociali.

È pur vero che negli ultimi anni sono state adottate nuove leggi a sostegno delle famiglie ed è stato rivisto il sistema degli assegni familiari che permette di ricevere l'assegno integrale (200 franchi) indipendentemente dal grado di occupazione dei genitori. Anche a livello fiscale sono state introdotte misure per sgravare il reddito imponibile delle persone con figli e altre modifiche sono al vaglio anche del nostro Parlamento.

In questo senso un abbandono progressivo dell'indennità speciale per i dipendenti cantonali potrà essere presa in considerazione in un prossimo futuro, a patto che sia il risultato di una seria concertazione con le parti sociali.

2. Un'altra misura che non raccoglie i favori della maggioranza della Commissione della gestione e finanze, ma che è di esclusiva competenza del Consiglio di Stato, è quella che riguarda il taglio del 50% dello spillatico (paghetta) per le persone in case per anziani e per gli invalidi beneficiari di prestazioni complementari.

Lo scopo dello spillatico è quello di concedere all'ospite di una casa per anziani o di un istituto per invalidi i mezzi necessari per le spese personali che non sono coperte dalla retta giornaliera riconosciuta tramite il dispositivo PC. Fra queste rientrano, ad esempio, l'acquisto di vestiario, quotidiani e riviste, sigarette, bibite, servizi del parrucchiere, pedicure o manicure, biglietti per il cinema e il teatro.

Il Consiglio di Stato, rispondendo alla Commissione della gestione e delle finanze in data 29 novembre, ha ammesso che le perplessità sollevate non sono prive di fondamento e ha quindi deciso di riconsiderare questa misura:

«Alla luce inoltre dei dati di raffronto intercantonale e tenuto anche conto che i 5/8 dell'importo della prestazione vengono finanziati dalla Confederazione, riteniamo opportuno riconsiderare la riduzione dello spillatico e proponiamo quindi di confermare in

quest'ambito lo statu quo, con l'impegno di individuare una misura compensatoria grosso modo di pari importo».

La misura compensatoria è stata individuata nel settore dei premi di cassa malati che lo Stato paga per i richiedenti l'asilo in ammissione provvisoria. Grazie al cambio di cassa per tutti i beneficiari si potrà risparmiare una somma pari al risparmio ipotizzato con il taglio dello spillatico (1.04 milioni di franchi). La misura proposta è in via di definizione.

3. La Commissione della gestione e delle finanze ritiene inoltre inutile – se non controproducente a medio termine – la riduzione del compenso per le famiglie affidatarie limitatamente ai collocamenti intra-famigliari, che passa da 990 a 900 franchi mensili. La misura, tra l'altro finanziariamente irrisoria, non ha nessuna incidenza sullo stato delle finanze del Cantone, ma va a toccare un settore la cui grande utilità è assodata e va pertanto salvaguardata in tutti i suoi aspetti.

La Commissione invita il Consiglio di Stato a rivedere la sua posizione, anche in considerazione del limitato impatto finanziario che questa misura ha sulla spesa corrente (30'000 franchi).

4. MISURE CONDIVISE

Le misure di risanamento proposte dal Consiglio di Stato e di competenza del Parlamento per l'anno 2012 ammontano a 35.65 milioni di franchi che aumenteranno a 56.65 milioni di franchi nel 2013.

La Commissione della gestione e delle finanze accoglie una serie di misure per un importo totale di risparmi di 13.55 milioni di franchi; più precisamente:

▪ Riduzione indennità per ore straordinarie	0.15 milioni di fr.
▪ Abolizione riversamento della quota di partecipazione comunale alle imposte di successione	2.4 milioni di fr.
▪ Prolungo sino al 31.12.2015 del supplemento d'imposta immobiliare per le PG	11 milioni di fr.

a. Lavoro straordinario (modifica art. 71 cpv. 3 LORD)

Giusta gli artt. 70 e 71 LORD, il superiore può chiedere al collaboratore di svolgere lavoro straordinario quando lo stesso soddisfa le condizioni seguenti:

- è svolto al di fuori della normale fascia oraria
- supera il normale orario settimanale
- riveste carattere eccezionale
- è ordinato e giustificato dal funzionario dirigente
- deve venire in linea di principio recuperato nella forma del congedo
- non supera le 150 ore annuali.

L'art. 71 cpv. 3 prevede che il lavoro straordinario al di sopra della classe di stipendio 30 può essere compensato unicamente nella forma del congedo.

La misura che proponiamo di adottare vuole restringere questa facoltà, abbassando il limite oltre il quale la forma di recupero consentita è unicamente quella del congedo: alle

classi di stipendio superiori alla classe 24 non sarà più permessa una compensazione in denaro.

b. Abolizione della quota di partecipazione comunale alle imposte di successione

L'abolizione del riversamento della quota comunale dell'imposta di successione, attraverso l'abrogazione degli art. 168 e 314d cpv. 3 della legge tributaria avrà un impatto minimo sui Comuni. Attualmente la partecipazione comunale all'imposta di successione corrisponde infatti solo al 10% dell'imposta dovuta ed è limitata solamente ai Comuni di ultimo domicilio (o dimora fiscale) del defunto. Inoltre, essendo soggetto a fluttuazioni difficilmente prevedibili, a livello comunale il gettito di questa imposta non viene generalmente contabilizzato in sede di preventivo. Di conseguenza la revoca del riversamento della partecipazione all'imposta di successione non avrà ripercussioni per quei Comuni che hanno già adottato il Preventivo 2012. La partecipazione dei Comuni era già stata provvisoriamente sospesa negli anni 2006 e 2007 nell'ambito del pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali (vedi messaggio n. 5659 del 10 giugno 2005 e rapporto di maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze del 6 settembre 2005), senza provocare particolari problemi. In aggiunta segnaliamo che anche l'imposta di donazione, di natura molto simile all'imposta di successione a causa del suo carattere aleatorio, è percepita soltanto a livello cantonale.

L'entrata in vigore di questa misura è prevista per il 1° gennaio 2012 e comporta per il Cantone un risparmio di 2.4 milioni di franchi calcolato sulla presumibile imposta del 2012. Per le successioni apertesesi fino al 31 dicembre 2011, fa stato la legge tributaria in vigore fino a quel momento.

c. Prolungo sino al 31.12.2015 del supplemento d'imposta immobiliare per le persone giuridiche

La proroga del supplemento d'imposta immobiliare cantonale per le persone giuridiche per i periodi fiscali 2012-2015, proposta da questo messaggio con l'aggiunta del cpv. 2^{ter} all'art. 314c della legge tributaria, fa parte anch'essa delle misure rivolte al contenimento del disavanzo di esercizio del Cantone, contribuendo per circa 11 milioni di franchi al miglioramento del risultato.

5. ABBANDONO DEL PRINCIPIO DI PRUDENZA

Nell'allestire il Preventivo 2012, il Consiglio di Stato ha deciso di attenuare in parte il concetto di prudenza nella valutazione delle entrate, specialmente per ciò che riguarda le imposte. Questo è stato fatto senza modificare il sistema di previsione adottato da alcuni anni e che – nonostante le apparenza – a livello intercantonale appare tra i più performanti (vedi nota a pag. 29 del messaggio), ma applicando tassi di crescita del PIL rivalutati rispetto a quelli utilizzati per il Preventivo 2011:

Stime BAK crescita nominale PIL Ticino	2009	2010	2011	2012
Stime utilizzate per il P2011 (luglio 2010)	-1.4%	1.9%	2.3%	
Stime utilizzate per il P2012 (luglio 2011)	-2%	1.7%	2.9%	2.7%
Maggior/Minor crescita nominale	-0.6 pti	-0.2 pti	+ 0.6 pti	

Rileviamo che proprio in concomitanza con la presentazione del presente messaggio, il Consiglio di Stato ha ricevuto e preso visione delle stime di ottobre relative all'aggiornamento del PIL elaborate dal BAK, che ridimensionano in parte gli aumenti indicati nel mese di luglio di quest'anno. Per il 2010, le nuove stime indicano un PIL in crescita dell'1.6%, per il 2011 del 2.3% e per il 2012 dell'1.1%.

Questo esercizio ha portato ad un aumento delle entrate stimate di oltre 100 milioni di franchi. Per le sole imposte delle persone fisiche e delle persone giuridiche si è calcolato una maggior entrata di 73,8 milioni di franchi, importo leggermente inferiore di quanto si è registrato nel preconsuntivo 2011 (PF+PG = +83 milioni di franchi) pubblicato il 26 ottobre 2011.

6. INCOGNITE FINANZIARIE

Tuttavia vi sono altre incognite che gravano sul Preventivo 2012 e che riguardano scelte che saremo chiamati a fare nei prossimi mesi nell'ambito delle entrate e in quello delle uscite.

Entrate

Messaggio riguardante l'amnistia fiscale (20 milioni di franchi nel 2012 e 4 milioni ricorrenti dal 2012 in più)

Messaggio riguardante gli sgravi fiscali per famiglie che affidano a terzi la cura dei figli di età inferiore ai 14 anni (da 2 a 6 milioni di franchi all'anno in meno)

Iniziativa popolare sgravi fiscali (da 100 a 200 milioni di franchi all'anno in meno per il Cantone e da 50 a 100 milioni di franchi all'anno in meno per i Comuni)

Uscite

Iniziativa popolare un concreto aiuto agli anziani in difficoltà (ca. 13 milioni di franchi annui per il Cantone e 13 milioni di franchi per i Comuni)

Iniziativa popolare Per la modifica della scuola dell'infanzia e della scuola elementare (ca. 15.4 milioni di franchi all'anno + investimenti)

Iniziativa popolare le pacche sulle spalle non bastano (ancora da quantificare)

I messaggi sono pendenti davanti al Parlamento, mentre le iniziative popolari elencate dovranno essere trattate dal Gran Consiglio ed eventualmente sottoposte a voto popolare nel corso del 2012.

7. MISURE ATTIVE

Congiuntamente al messaggio n. 6552 sul Preventivo 2012, il Consiglio di Stato ha presentato il messaggio n. 6553 sulle misure straordinarie a sostegno dell'occupazione e delle imprese e il messaggio n. 6557 sulla strategia interdipartimentale per l'inserimento professionale di disoccupati in assistenza e riallocazione del credito residuo del Programma Oro BNS.

Si tratta di proposte che rappresentano delle risposte alle preoccupazioni sollevate con il Preventivo 2012. Nel primo caso si tratta di modificare alcuni disposti di leggi per aiutare l'economia a far fronte alla crisi economica e al rafforzamento del franco che limita la

competitività delle nostre imprese. Nel secondo caso si cerca di frenare l'aumento di casi di persone che devono ricorrere all'aiuto assistenziale, cercando di proporre loro percorsi formativi e di riqualifica che possano permettere un reinserimento professionale reale e duraturo.

8. MODIFICHE LEGISLATIVE

a. Prolungo del DL concernente la creazione di unità amministrative autonome pilota

La creazione delle unità amministrative autonome è avvenuta nel 2005, quando il Gran Consiglio ha votato il messaggio n. 5167 del 16 ottobre 2001, dando così seguito ad uno dei progetti nati con Amministrazione 2000. Il periodo di valutazione delle Unità amministrative autonome(UAA) (5 unità sperimentali) avrebbe dovuto terminare a fine 2011.

Il Consiglio di Stato chiede un prolungamento per permettere a tutte le UAA di sviluppare e consolidare gli strumenti gestionali richiesti nell'ottica di perfezionare il modello e promuoverlo ulteriormente. Il dettagliato rapporto intermedio consegnato al Consiglio di Stato nel corso del 2011 dal Gruppo di progetto UAA e completato da una serie di raccomandazioni del Gruppo di coordinamento interdipartimentale ristretto (GCIR) presenta diversi scenari tra i quali l'estensione di questa esperienza organizzativa.

Tuttavia questo rapporto non è ancora stato reso pubblico nonostante il decreto legge concernente il mandato di prestazione delle UAA dell'11 ottobre 2005 indica all'art. 13 che «entro il 31 dicembre 2010 il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio un rapporto di valutazione riguardo all'applicazione del presente Decreto Legislativo e allo svolgimento dei progetti pilota».

Il Consiglio di Stato ritiene infatti che «i rapporti in questione, proprio per il carattere interlocutorio e di studio che il Consiglio di Stato ha voluto loro attribuire, andranno aggiornati e completati per permettere a Governo e Parlamento, a tempo debito, decisioni definitive sulla sperimentazione. Pertanto una loro trasmissione appare ora prematura».

Al termine della fase sperimentale (iniziata nel 2005) il Consiglio di Stato presenterà un rapporto definitivo che dovrà contenere una serie di proposte che considerino i possibili sviluppi futuri di tale esperienza da inserire nell'aggiornamento delle LD/PF della presente legislatura.

b. Modifica della legge di applicazione della legge federale del 6 ottobre 2006 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 23 ottobre 2007 (LaLPC) e della legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997

Si tratta di una proposta che ha suscitato qualche controversia non tanto per il suo contenuto, quanto piuttosto per i tempi con la quale è stata annunciata.

In pratica ai beneficiari di PC sarà garantito il premio di cassa malati soltanto fino a concorrenza del premio forfettario deciso dal Dipartimento federale dell'interno (DFI).

Coloro che hanno premi di cassa malati alti, dovranno quindi attivarsi per cambiare l'assicuratore in modo da avere un premio che rientri nei limiti del premio forfettario.

Al momento del rilascio del messaggio sul Preventivo 2012 gli importi dei premi forfettari per il 2012 definiti dal DFI, per le due regioni di premio valide per il Ticino, non erano ancora conosciuti. L'informazione ufficiale della Confederazione sulla loro approvazione,

avvenuta il 25 ottobre 2011, è stata fornita all'organo di esecuzione delle prestazioni complementari (Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG) soltanto in seguito.

Con il comunicato stampa pubblicato il 18 novembre 2011 da parte del DSS, gli importi forfettari sono stati indicati per le tre categorie di assicurati (adulti, giovani e minorenni). Gli istituti, gli enti e le associazioni che si occupano di anziani e invalidi sono stati direttamente informati della pubblicazione del comunicato stampa tramite la mailing list a disposizione del DSS.

Essi hanno quindi avuto modo di avvertire i loro ospiti e associati del contenuto del comunicato stampa. I funzionari dell'Istituto delle assicurazioni sociali hanno altresì potuto orientare più nel dettaglio al telefono gli utenti che si sono direttamente interessati per ottenere maggiori informazioni o ragguagli: molti hanno potuto concludere che, anche se il Parlamento dovesse adottare la misura, dal 2012 nulla cambierebbe per loro, perché il loro premio effettivo sarebbe comunque inferiore all'importo forfettario deciso dalla Confederazione per il 2012; altri hanno potuto concludere che la differenza sarebbe comunque contenuta (poche decine di franchi al mese) e, quindi, sopportabile e decideranno probabilmente di non cambiare cassa malati; altri ancora (quelli con franchigia ordinaria di 300 franchi all'anno) potrebbero far capo alla possibilità offerta dalla legge di cambiare cassa malati dal 01.07.2012 (inoltrando la disdetta entro il 31.03.2012) e valuteranno quindi se decidere ora oppure dopo.

La maggioranza della Commissione, sentito il direttore del DSS, e avendo ottenuto da parte sue le necessarie rassicurazioni, ritiene che questa misura possa venir accettata (il risparmio è stato quantificato in 1.1 milioni di franchi). Raccomanda tuttavia al DSS di monitorare con precisione l'evolvere della situazione e di intervenire direttamente per risolvere eventuali problemi in casi particolari.

9. CONCLUSIONI

La Commissione della gestione e delle finanze è conscia della difficile situazione finanziaria in cui si trova il Canton Ticino, ma è altresì sufficientemente realista per ritenere difficilmente applicabili le misure concernenti l'aumento della partecipazione dei Comuni in ambito LCAMal e LaLPC, misure che implicano l'adozione di modifiche legislative soggette a referendum. Più di un Comune ha minacciato il lancio di un referendum contro queste modifiche e alla vigilia delle elezioni comunali queste minacce potrebbero facilmente concretizzarsi.

Sarebbe assolutamente controproducente se in votazione popolare venisse bocciato il principio di rivedere la partecipazione dei Comuni a determinate spese. Come detto, nel nostro sistema federale i tre livelli di Governo sono strettamente legati l'uno all'altro per ciò che riguarda la gestione finanziaria, ma se dovesse venir meno il principio di complementarietà tra Comuni, Cantone e Confederazione, il sistema non reggerebbe più. Occorre costantemente trovare un equilibrio in modo tale da non pregiudicare la situazione di uno dei tre attori. Riteniamo saggio che il Consiglio di Stato avvii al più presto delle trattative con i Comuni per valutare soluzioni alternative concordate.

Accanto al maggiore contributo domandato ai Comuni occorre che il Cantone metta in atto altre importanti misure di contenimento del disavanzo. Se nel corso dell'anno prossimo il Consiglio di Stato presenterà un pacchetto di risanamento equo, cioè contenente sacrifici richiesti non solo ai Comuni ma anche al Cantone, nulla vieta che si possa procedere a un aggiornamento del Preventivo 2012.

Riteniamo inoltre che occorra effettuare un'analisi dettagliata degli attuali compiti svolti da ogni Divisione, Sezione e Ufficio e inserirli in una scala di priorità correlata alle risorse attribuite per svolgere i rispettivi compiti. Uno strumento di questo genere, disponibile per ogni Dipartimento, dovrebbe permettere al Governo, unitamente alla Commissione della gestione e delle finanze, di valutare i concreti margini di manovra esistenti per ottimizzare la spesa dello Stato. Questo consentirebbe di escludere l'adozione di politiche di tagli lineari che – come dimostrato anche in altri Paesi – a medio termine comportano tutta una serie di problematiche di difficile soluzione.

L'impossibilità di disporre del documento sulle LD e il PF pone questo Parlamento in una situazione di difficoltà: risulta impossibile condividere misure a medio o lungo termine o trovare intese per nuovi correttivi finanziari. In questo modo il Preventivo 2012 non rappresenta il tassello di una politica a medio termine, ma un esercizio solo puntuale e totalmente avulso da una visione strutturata.

Inoltre i tempi ristretti nei quali la Commissione della gestione e delle finanze ha dovuto lavorare non ci hanno permesso di approfondire altre misure che pur sono state discusse in Commissione.



La Commissione della gestione e delle finanze invita il Gran Consiglio ad approvare i conti preventivi 2012 e i decreti legislativi allegati al presente rapporto.

Le modifiche proposte nel presente rapporto impongono la modifica del Preventivo 2012 ritenuto che sono da prevedere maggiori spese, e più precisamente quelle riguardanti il mancato contributo dei Comuni nella copertura delle spese sociali (19 milioni di franchi) e la mancata abolizione dell'art 13 della LStip (3.1 milioni di franchi).

Per la maggioranza della Commissione gestione e finanze:

Michele Foletti, relatore
Bacchetta-Cattori - Badasci - Barra -
Bignasca A. - Caimi - Dadò - Gianora -
Guidicelli - Solcà - Vitta (con riserva)

Disegno di

**DECRETO LEGISLATIVO
concernente il preventivo 2012**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 26 ottobre 2011 n. 6552 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 2 dicembre 2011 n. 6552R1 della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

Articolo 1

Le entrate e le spese per l'esercizio 2012 sono preventivate e autorizzate come ai seguenti bilanci preventivi:

Conto di gestione corrente

Uscite correnti	2'986'726'800	
Ammortamenti amministrativi	195'200'000	
Addebiti interni	191'215'380	
Totale spese correnti		3'373'142'180
Entrate correnti	2'961'520'190	
Accrediti interni	191'215'380	
Totale ricavi correnti		3'152'735'570
Disavanzo d'esercizio		220'406'610

Conto degli investimenti

Uscite per investimenti		350'344'250
Entrate per investimenti		120'443'500
Onere netto per investimenti		229'900'750

Conto di chiusura

Onere netto per investimenti		229'900'750
Ammortamenti amministrativi	195'200'000	
Disavanzo d'esercizio	220'406'610	
Autofinanziamento		-25'206'610
Disavanzo totale		255'107'360

Articolo 2

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal); modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamata la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 6 ottobre 2006 (LPC);
- richiamata la legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal),
- visto il messaggio 26 ottobre 2011 n. 6552 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 2 dicembre 2011 n. 6552R1 della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

I.

La legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 nella versione di cui alla modifica del 24 giugno 2010 (BU 45/2010 del 20.08.2010) è modificata come segue:

Art. 42 cpv. 2

²Se il premio effettivamente dovuto dal beneficiario di prestazioni complementari all'AVS/AI al suo assicuratore malattie è inferiore al premio forfettario previsto dall'Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno valida per l'anno di riferimento, l'importo di riduzione dei premi corrisponde al premio effettivamente dovuto.

Se il premio effettivamente dovuto dal beneficiario di prestazioni complementari all'AVS/AI al suo assicuratore malattie è superiore al premio forfettario previsto dall'Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno valida per l'anno di riferimento, l'importo di riduzione dei premi corrisponde al premio forfettario.

Art. 42 cpv. 3

³La riduzione dei premi di cui al cpv. 2 è versata direttamente dal Cantone agli assicuratori malattie.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Essa entra in vigore il 01.01.2012 e ha validità fino al 31.12.2013.

Disegno di

LEGGE

di applicazione della legge federale del 6 ottobre 2006 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 23 ottobre 2007 (LaLPC); modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamata la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 6 ottobre 2006 (LPC);
- richiamata la legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal),
- visto il messaggio 26 ottobre 2011 n. 6552 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 2 dicembre 2011 n. 6552R1 della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

I.

La legge di applicazione della legge federale del 6 ottobre 2006 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 23 ottobre 2007 è modificata come segue:

Art. 3

B. Premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

¹Se il premio effettivamente dovuto dal beneficiario di prestazioni complementari all'AVS/AI al suo assicuratore malattie è inferiore al premio forfettario previsto dall'Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno valida per l'anno di riferimento, è riconosciuto il premio effettivamente dovuto.

²Se il premio effettivamente dovuto dal beneficiario di prestazioni complementari all'AVS/AI al suo assicuratore malattie è superiore al premio forfettario previsto dall'Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno valida per l'anno di riferimento, è riconosciuto il premio forfettario.

³Il premio di cui ai cpvv. 1 e 2 è versato direttamente dal Cantone agli assicuratori malattie.

II.

Previa approvazione federale, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Essa entra in vigore il 01.01.2012 e resta in vigore fino al 31.12.2013.

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 26 ottobre 2011 n. 6552 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 168

Abrogato.

Art. 314c cpv. 2ter (nuovo)

^{2ter}Per i periodi fiscali dal 2012 al 2015 compreso, ai fini delle aliquote dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall'art. 98 si applicano i supplementi d'imposta di cui al cpv. 2.

Art. 314d cpv. 3

³Abrogato.

II.

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Disegno di

LEGGE

**sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995;
modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 26 ottobre 2011 n. 6552 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

I.

La legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 è così modificata:

Art. 71 cpv. 3

³Le ore di lavoro straordinario effettuate dagli impiegati iscritti nelle classi di stipendio superiori alla 24.a sono compensate unicamente nella forma del congedo.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato determina la data di entrata in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il finanziamento tramite il budget globale e il mandato di prestazione delle Unità Amministrative Autonome del 11 ottobre 2005; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 26 ottobre 2011 n. 6552 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

Il decreto legislativo concernente il finanziamento tramite il budget globale e il mandato di prestazione delle Unità Amministrative Autonome dell'11 ottobre 2005 è così modificato:

Art. 14

Il presente decreto legislativo resta in vigore sino al 31 dicembre 2012.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.